



Regolamento dell'esame per lavori d'installazione su impianti speciali

del 1° aprile 2022

L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI,

visto l'art. 14 cpv. 1 lett. b n. 1 e n. 2 e l'art. 21 dell'Ordinanza del 7 novembre 2001 sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27), nonché l'art. 6 cpv. 2 e l'art. 8 cpv. 2 e 3 dell'Ordinanza del DATEC del 30 aprile 2018 sugli impianti elettrici a bassa tensione (O-DATEC; RS 734.272.3),

stabilisce:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'esame dell'ESTI per lavori d'installazione su impianti elettrici speciali.

Art. 2 Condizioni di ammissione

¹ È ammesso all'esame chi:

- a. dimostra di aver svolto, sotto la direzione di un titolare dell'autorizzazione, tre anni di attività pratica su impianti speciali (in particolare su impianti di allarme, montacarichi, nastri trasportatori, insegne luminose, impianti fotovoltaici, impianti di batterie fissi, gruppi statici di continuità e battelli); o
- b. ha concluso una formazione specialistica su tali impianti definita dall'Ispettorato.

² La commissione d'esame dell'ESTI decide se le condizioni di ammissione sono soddisfatte.

Art. 3 Scopo dell'esame, materie d'esame

Si applicano gli art. 7 cpv. 2 e 8 O-DATEC.

Art. 4 Requisiti e materia d'esame

Gli obiettivi di apprendimento, i contenuti didattici e la materia sono disciplinati in una linea guida separata.

Art. 5 Organizzazione, valutazione e ripetizione dell'esame

Si applicano gli artt. 9-11 O-DATEC.

Art. 6 Certificato

Si applica l'art. 12 O-DATEC.

Art. 7 Tasse

¹ L'Ispettorato preleva una tassa d'esame secondo l'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte¹. La tassa è rimborsata se il candidato o la candidata notifica il suo ritiro al più tardi 10 giorni lavorativi prima dell'esame oppure se non può parteciparvi per motivi validi subentrati nel frattempo.²

² Se il candidato o la candidata si ritira dall'esame dopo la conferma della relativa data d'esame, vengono addebitate le spese amministrative sostenute.

³ Se il candidato o la candidata si ritira dall'esame in ritardo o senza giustificazione oppure non si presenta all'esame ingiustificatamente, viene addebitata l'intera tassa d'esame.

⁴ Per il rilascio dell'autorizzazione al detentore (azienda) viene prelevata una tassa separata giusta l'art. 9 cpv. 1 O-ESTI.

Art. 8 Abrogazione del diritto vigente

Il regolamento del 28 giugno 2018 sull'esame per lavori d'installazione su impianti speciali viene abrogato.

Art. 9 Disposizioni transitorie

¹ Gli esami secondo il regolamento del 1° aprile 2022 si svolgeranno dal 1° maggio 2022.

² Chi non ha superato l'esame secondo il regolamento del 28 giugno 2018 sull'esame per lavori d'installazione su impianti speciali, può ripeterlo due volte secondo il precedente regolamento. Dopo il 31 dicembre 2024 non sarà più possibile ripetere esami secondo il regolamento del 28 giugno 2018.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2022.

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI

Daniel Otti
Direttore

¹ O-ESTI; RS 734.24.

² Art. 15 cpv. 2 O-DATEC.